

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2195

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati GRAZIADEI, CHIARAMELLO, MACRELLI,
BONFANTINI, DI GIACOMO, CACCIATORE, MAGLIETTA**

Annunziata il 19 aprile 1956

**Parificazione di trattamento tra gli agenti rimasti in servizio
e quelli esonerati per reati politici dalle rispettive amministrazioni statali**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame mira a riparare una ingiustizia commessa in danno di alcuni dipendenti statali e determinata dall'insufficiente chiarezza delle disposizioni legislative a favore degli esonerati o danneggiati politici, le quali hanno dato luogo, in alcune amministrazioni, ad interpretazioni oltremodo restrittive ed ingiuste.

Con la presente proposta di legge si chiede che vengano indistintamente estesi a tutti i colpiti dai provvedimenti del regime fascista, purché motivati da ragioni politiche, i benefici dell'azione riparatrice, fino ad oggi in verità operante solo per quelli che, attraverso le tempestose vicende, hanno potuto conservare intatti i requisiti richiesti dagli ordinamenti interni delle singole amministrazioni statali.

È noto che l'articolo 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, richiede, per il riconoscimento della motivazione politica dell'esonero e quindi per beneficiare del provvedimento, che l'ex agente sia in possesso dei requisiti necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio.

Questa parte dell'articolo 1 del citato decreto ha dato motivo ad alcune Amministrazioni e particolarmente a quella ferroviaria, di escludere dai benefici previsti dalle norme di legge emanate in materia, tutti coloro i quali, nella tragica situazione in cui furono travolti, ebbero la disavventura di incappare fra le maglie del Codice penale.

Alle Amministrazioni statali sono state sufficienti affermazioni di responsabilità penale in relazione a reati di lievissima entità per escludere dai benefici previsti questi agenti perseguitati dal regime.

Molti i casi di condanna per bancarotta semplice determinata da inesperienza commerciale o da persecuzione politica, continuata questa anche in tale particolar attività. molte le condanne a semplice ammenda o per reati di ricettazione o di appropriazione indebita di generi alimentari, tutti o quasi tutti volti a procacciarsi i mezzi necessari per vivere.

La presente proposta di legge non tende a scuotere le basi dell'attuale morale giuridica e sociale ma vuole spiegare la sua efficacia in ben ristretti confini quale la parificazione del trattamento tra agenti rimasti in servizio e quelli che ne sono stati, ingiustamente, estromessi.

Una indagine approfondita circa i motivi che hanno determinato questa categoria di agenti a valicare i limiti del lecito penale confermerebbe che nella stragrande maggioranza dei casi, solo la iniquità del provvedimento di esonero li spinse sulla scranna degli imputati.

Ma con la presente proposta non si chiede affatto il colpo di spugna su i commessi reati, si chiede soltanto che tali ex agenti subiscano le stesse conseguenze alle quali vanno incontro coloro che, più fortunati, non hanno conosciuto l'incentivo all'illecito dalla tragica

condizione di miseria in cui, senza colpa, vennero precipitati i loro ex colleghi e che, nel corso del servizio, incorrono in analoghe mancanze.

Le richieste che continuamente provengono da ogni settore ed in special modo dagli *ex ferrovieri*, contro i quali il cessato regime

ha maggiormente inferito, dimostrano l'incompletezza del regio decreto-legge 6 gennaio 1944 e la necessità di una immediata riparazione anche se tardiva in modo da non deludere centinaia di cittadini che dal Parlamento della Repubblica attendono un atto di giustizia e di equa riparazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli appartenenti alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli Enti locali, parastatali comunque costituiti e denominati, dalle Associazioni sindacali ed Enti collaterali, e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato, nonché gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette Amministrazioni e da detti Enti e dalle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati o comunque licenziati dal servizio per motivi politici e che non hanno beneficiato delle precedenti disposizioni in materia per essere incorsi, successivamente all'esonero, in condanne penali, verranno riassunti in servizio o a beneficiare — essi o i loro eredi — della presente legge e giudicati in sede amministrativa per i provvedimenti disciplinari del caso, con le attenuanti previste dalle norme di legge e regolamentari.

Il trattamento da farsi sarà uguale a quello disposto per gli agenti rimasti in servizio, puniti per gli stessi reati ed avrà vigore dalla data in cui il reato è stato commesso.

ART. 2.

Gli effetti della riassunzione o della liquidazione della pensione diretta o reversibile a favore dell'avente titolo hanno luogo a partire dal 1° gennaio 1954.

ART. 3.

All'onere derivante farà fronte l'amministrazione dalla quale dipende l'agente, nei limiti previsti dagli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.